

ORIGINALE



COMUNE DI COGNE
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

COMMUNE DE COGNE
REGION AUTONOME DE LA VALLEE D'AOSTE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 16

OGGETTO :

MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE E POSTEGGIO FUORI MERCATO.

L'anno **duemilaventitre** addì **trentuno** del mese di **maggio** alle ore diciotto e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si e' riunito, in sessione **ORDINARIA** ed in seduta pubblica di Prima convocazione il Consiglio Comunale.

COGNOME e NOME	PRESENTE
ALLERA Franco - Sindaco	Sì
LAMASTRA Giuseppe Domenico - Vice Sindaco	Sì
BIONAZ Deborah - Consigliere	Sì
CARLESSO Mirko - Consigliere	Sì
TRENTO Eleonora - Consigliere	Sì
BERARD Giovanna - Consigliere	Sì
BIBOIS Franco - Consigliere	Sì
GERARD Davy - Consigliere	Giust.
MASSERA Fabrizio - Consigliere	Sì
POMA Barbara - Consigliere	Sì
REY Livio - Consigliere	Sì
REY Paolo - Consigliere	Sì
RUFFIER Massimo - Consigliere	Sì
TRENTO Paolo - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	13
Totale Assenti:	1

Assiste quale Segretario Comunale il Sig. Dott.ssa Emanuela MEZZETTA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor ALLERA Franco nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE E POSTEGGIO FUORI MERCATO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO che la legge 27 dicembre 2019, n. 160, legge di bilancio per l'anno 2020, all'art. 1, comma 816, ha previsto, dal 1° gennaio 2021, la sostituzione di T.O.S.A.P./C.O.S.A.P. e Imposta sulla pubblicità/C.I.M.P. nel nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;

RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale e del posteggio fuori mercato, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 16, in data 30 aprile 2021;

RAVVISATA l'esigenza di disciplinare più dettagliatamente le occupazioni temporanee presso la piazza del Capoluogo, al fine di non arrecare intralcio alla viabilità, per maggior decoro del sito e, al contempo, permettere ai gestori dei pubblici esercizi del luogo la possibilità di offrire un servizio qualitativamente migliore e con maggiore capienza comportando incremento dell'attrattiva turistica;

RICHIAMATO il D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, "Nuovo Codice della Strada" e, in particolare gli articoli 20, 21 e 26, disciplinanti, rispettivamente l'occupazione della sede stradale, l'autorizzazione all'occupazione con opere, depositi e cantieri stradali e la competenza al rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni;

VISTO altresì il D.P.R. 495/1992 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada";

RILEVATO inoltre che le caratteristiche di costruzione e di segnalazione dell'ingombro sulla sede stradale dovranno rispettare le norme dettate dalle sopra citate disposizioni del D.Lgs. 285/1992 e del relativo regolamento di applicazione di cui al D.P.R. 495/1992

VISTO, in particolare, l'art. 27 del sopra menzionato regolamento rubricato: "*Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione*" che viene sostituito come riportato di seguito:

Articolo 27 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

1. Sono di competenza del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Cogne il rilascio degli atti di autorizzazione e di concessione.
2. ***E' ammessa l'occupazione temporanea su tutto il territorio comunale fatto salvo che la stessa non ostacoli la viabilità e previa acquisizione di parere favorevole da parte della polizia locale. Nella zona della piazza E. Chanoux è ammessa l'occupazione temporanea nelle sole zone riportate in planimetria, (allegato C) con facoltà da parte della polizia locale di imporre eventuali limitazioni aggiuntive per garantire nel periodo invernale lo sgombero della neve.***
3. ***E' ammessa l'occupazione permanente del suolo pubblico all'interno dei centri abitati lungo fonti di fabbricati antistanti le strade pubbliche per un ingombro non superiore a 50 cm, fatto salvo che la stessa non ostacoli la viabilità e previa acquisizione di parere favorevole da parte della polizia locale.***

4. ***E' ammessa l'occupazione permanente nelle aree e negli spazi pubblici indicati nelle ortofoto allegate al presente regolamento, che ne fanno parte integrante e sostanziale, fatto salvo che la stessa non ostacoli la viabilità e previa acquisizione di parere favorevole da parte della polizia locale (allegato B).***
5. ***In tutte le vie, escluse quelle pedonali e Zone a Traffico limitato, dovrà essere garantito, oltre al passaggio veicolare, un passaggio pedonale su entrambi i lati di almeno 2 metri salvo casi eccezionali ma mai inferiore ad 1 mt. Eventuali manufatti temporanei o arredi dovranno rispettare le distanze a termini di legge da confini privati e/o fabbricati se non concessi in deroga.***
6. *I provvedimenti di concessione o autorizzazione devono contenere:*
 - a) *Elementi identificativi del titolare, della denominazione o ragione sociale nonché del legale rappresentante, l'indirizzo della residenza anagrafica o della sede sociale;*
 - b) *Codice fiscale e/o partita IVA;*
 - c) *Indirizzo di recapito se diverso da quello di cui al punto a);*
 - d) *Tipologia dell'occupazione, dell'ubicazione, della consistenza espressa in mq o lineari;*
 - e) *Durata dell'occupazione con l'indicazione del termine iniziale e finale;*
 - f) *Obbligo di corrispondere il canone per l'occupazione in base alla superficie occupata ed alla durata;*
 - g) *Eventuali prescrizioni particolari per la realizzazione dell'occupazione;*
 - h) *Espressa riservache l'Amministrazione comunale non assume nessuna responsabilità per violazione di diritti di terzi a seguito dell'occupazione;*
 - i) *Presa d'atto che il concessionario ha dichiarato di aver preso visione di tutti gli obblighi e condizioni riportati nel presente regolamento.*
7. *Nel caso in cui il concessionario comunichi la rinuncia all'occupazione per iscritto prima della data di inizio dell'occupazione, il titolare del provvedimento non sarà tenuto al pagamento del canone e, nel caso in cui abbia effettuato il pagamento, avrà diritto al rimborso di quanto versato senza interessi.*
8. *Nel caso il titolare del provvedimento non ritiri la concessione o l'autorizzazione deve comunque versare il canone avendo comunque l'atto autorizzatorio determinato una sottrazione di suolo pubblico.*
9. *La concessione di natura temporanea, se ricorrente e con le medesime caratteristiche, può essere rilasciata per più annualità.*

RILEVATO che la modifica sopra esposta non contrasta con le disposizioni del D.Lgs. 285/1992, Codice della Strada e risulta conforme alle normative urbanistiche;

VERIFICATO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale «il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se

approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;

EVIDENZIATO che con Decreto del Ministero dell'Interno in data 19 aprile 2023, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, per il triennio 2023/2025, previsto dall'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 200, n. 267, è stato prorogato al 31 maggio 2023,

VISTA la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 “*Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta*”;

VISTO lo Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 14.04.2011, ed in particolare l'art. 14 “*Competenze del Consiglio comunale*”;

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri finanziari a carico del bilancio comunale;

VISTO il parere favorevole del Segretario Comunale sotto il profilo di legittimità, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera d), della L.R. 19 agosto 1998, n. 46 e s.m.i;

PROCEDUTOSI alla votazione, espressa in forma palese, per alzata di mano, dalla quale si ottiene il seguente risultato:

Presenti: 13

Astenuti: 0

Votanti: 13

Favorevoli: 13

Contrari: 0

DELIBERA

1) DI CONSIDERARE le premesse sopra esposte parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;

2) DI SOSTITUIRE l'art. 27, del regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale e del posteggio fuori mercato, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 16, in data 30 aprile 2021, come di seguito riportato inserendo la planimetria Allegato C):

Articolo 27 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

1. Sono di competenza del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Cogne il rilascio degli atti di autorizzazione e di concessione.
2. ***E' ammessa l'occupazione temporanea su tutto il territorio comunale fatto salvo che la stessa non ostacoli la viabilità e previa acquisizione di parere favorevole da parte della polizia locale. Nella zona della piazza E. Chanoux è ammessa l'occupazione temporanea nelle sole zone riportate in planimetria, (allegato C) con facoltà da parte della polizia locale di imporre eventuali limitazioni aggiuntive per garantire nel periodo invernale lo sgombero della neve.***
3. ***E' ammessa l'occupazione permanente del suolo pubblico all'interno dei centri abitati lungo fonti di fabbricati antistanti le strade pubbliche per un ingombro non superiore a 50 cm, fatto salvo che la stessa non ostacoli la viabilità e previa acquisizione di parere favorevole da parte della polizia locale.***
4. ***E' ammessa l'occupazione permanente nelle aree e negli spazi pubblici indicati nelle ortofoto allegate al presente regolamento, che ne fanno parte***

integrante e sostanziale, fatto salvo che la stessa non ostacoli la viabilità e previa acquisizione di parere favorevole da parte della polizia locale (allegato B).

5. ***In tutte le vie, escluse quelle pedonali e Zone a Traffico limitato, dovrà essere garantito, oltre al passaggio veicolare, un passaggio pedonale su entrambi i lati di almeno 2 metri salvo casi eccezionali ma mai inferiore ad 1 mt.*** Eventuali manufatti temporanei o arredi dovranno rispettare le distanze a termini di legge da confini privati e/o fabbricati se non concessi in deroga.
6. *I provvedimenti di concessione o autorizzazione devono contenere:*
 - a) *Elementi identificativi del titolare, della denominazione o ragione sociale nonché del legale rappresentante, l'indirizzo della residenza anagrafica o della sede sociale;*
 - b) *Codice fiscale e/o partita IVA;*
 - c) *Indirizzo di recapito se diverso da quello di cui al punto a);*
 - d) *Tipologia dell'occupazione, dell'ubicazione, della consistenza espressa in mq o lineari;*
 - e) *Durata dell'occupazione con l'indicazione del termine iniziale e finale;*
 - f) *Obbligo di corrispondere il canone per l'occupazione in base alla superficie occupata ed alla durata;*
 - g) *Eventuali prescrizioni particolari per la realizzazione dell'occupazione;*
 - h) *Espressa riserva che l'Amministrazione comunale non assume nessuna responsabilità per violazione di diritti di terzi a seguito dell'occupazione;*
 - i) *Presa d'atto che il concessionario ha dichiarato di aver preso visione di tutti gli obblighi e condizioni riportati nel presente regolamento.*
7. *Nel caso in cui il concessionario comunichi la rinuncia all'occupazione per iscritto prima della data di inizio dell'occupazione, il titolare del provvedimento non sarà tenuto al pagamento del canone e, nel caso in cui abbia effettuato il pagamento, avrà diritto al rimborso di quanto versato senza interessi.*
8. *Nel caso il titolare del provvedimento non ritiri la concessione o l'autorizzazione deve comunque versare il canone avendo comunque l'atto autorizzatorio determinato una sottrazione di suolo pubblico.*
9. *La concessione di natura temporanea, se ricorrente e con le medesime caratteristiche, può essere rilasciata per più annualità.*

3) DI DARE ATTO che la modifica al regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale e del posteggio fuori mercato, approvate al precedente punto n. 2, è conforme alle disposizioni di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, "Nuovo Codice della Strada" e alle normative urbanistiche;

4) DI DARE ATTO che la modifica al regolamento approvata al punto n. 2 che precede, ha validità retroattiva a decorrere dal 1° gennaio 2023, ai sensi dell'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000 n. 388;

5) DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione all'Ufficio della Polizia Locale del Comune.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
(ALLERA Franco)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Emanuela MEZZETTA)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio On Line del sito internet ufficiale di questo Comune il 05/06/2023, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n.69 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi, art. 52 bis, della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e s.m.i., diventando esecutiva a decorrere dalla data odierna, art. 52 ter della stessa legge.

Cogne, li 05/06/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Emanuela MEZZETTA)
